

COMUNE DI TEOLO
Provincia di Padova

Regolamento
per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per
l'applicazione del relativo canone

Regolamento approvato con deliberazioni Cons. com. n. 6 del 26/01/2009

Modificato all'art. 22 con deliberazione di C.C. n. 4 del 20/03/2014

Modificato all'allegato A con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/09/2014

Sommario

Art. 1 -	Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici
Art. 2 -	Oggetto del canone.....
Art. 3 -	Definizione di occupazione.....
Art. 4 -	Soggetti attivi e passivi
Art. 5 -	Criteri per la determinazione delle tariffe
Art. 6 -	Tariffa base
Art. 7 -	Classificazione delle aree.....
Art. 8 -	Esclusione dall'applicazione del canone.....
Art. 9 -	Determinazione della superficie soggetta al canone
Art. 10 -	Occupazioni permanenti.....
Art. 11 -	Occupazioni temporanee.....
Art. 12 -	Occupazioni abusive
Art. 13 -	Autorizzazione all'occupazione
Art. 14 -	Accessi carrai.....
Art. 15 -	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
Art. 16 -	Aree destinate a parcheggio dal Comune.....
Art. 17 -	Incentivi al miglioramento dell'arredo urbano
Art. 18 -	Aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 19 -	Fnzionario responsabile
Art. 20 -	Domande di concessione.....
Art. 21 -	Concessione
Art. 22 -	Modalità e termine per il pagamento del canone
Art. 23 -	Registro delle concessioni.....
Art. 24 -	Alterazione e manomissione del suolo.....
Art. 25 -	Revoca della concessione.....
Art. 26 -	Sanzioni amministrative e pecuniarie
Art. 27 -	Norme finali
ALLEGATO "A":	
	Tariffa base
	Categorie di importanza delle strade.....
	Valore economico dell'occupazione
	Riduzione della fruibilità
	Occupazioni con cavi, condutture e impianti.....
	Parcheggi non custoditi a pagamento.....

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 3 - Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del

beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.

2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato "A", sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Per il canone minimo dovuto si demanda al Regolamento Generale delle Entrate, dell'Autotutela e degli Istituti deflativi.
5. Il canone di norma, si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non sono soggette al canone le occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 6 - Tariffa base

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita dalla Giunta, a metro quadrato sia per le occupazioni permanenti sia per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.
4. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente viene assunta.

Art. 7 - Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in tre categorie:
 - a) Piazza Mercato a Bresseo (limitatamente all'area della piazza);
 - b) Strade provinciali e piazze delle località di Teolo capoluogo, Castelnuovo, Villa, Tre Ponti, Bresseo, Praglia, S. Biagio, Tramonte, Feriole;
 - c) Strade comunali e tutte le restanti vie, piazze ed altri spazi che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
- 5.3. Alle occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenente a categorie diverse sono soggetti al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 8 - Esclusione dall'applicazione del canone

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni effettuate da Enti religiosi, Associazioni e gruppi comunali di volontariato, legalmente riconosciuti, con stand e altre attrezzature, di aree di proprietà parrocchiali e del demanio pubblico in occasione delle festività tradizionali e del Santo Patrono;
 - c. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
 - d. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - e. le occupazioni cimiteriali;
 - f. tende, fisse o retrattili;
 - g. balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato;
 - i. accessi e passi carrai;
 - l. accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - m. autovetture adibite al trasporto pubblico;

2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
 - a. occupazioni relative a manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Comune e quelli aventi valenza sindacale, culturale, sportiva, turistico-ricreativa indipendentemente dal soggetto concessionario;
 - b. le occupazioni effettuate con posteggi in occasione del Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato presso Teolo Alto/Capoluogo;
 - c. luminarie natalizie;
 - d. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - e. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - f. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - g. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- h. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- i. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- l. occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone

- 1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
- 2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
- 3. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
- 4. Le superfici delle occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché quelle necessarie per la sosta dei veicoli al seguito, sono calcolate in ragione:
 - a) del 50 % fino a 100 mq. occupati
 - b) del 25 % per la parte tra i 100 e i 1.000 mq. occupati
 - c) del 10 % per la parte eccedente i 1.000 mq. occupati.

Art. 10 - Occupazioni permanenti

- 1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
- 2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Art. 11 - Occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
- 2. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione del mercato

infrasettimanale da parte di venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotti il canone è dovuto a giorno in relazione alla misura del posteggio assegnato dall'ente e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori relativi.

3. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione della Fiera di Bresseo il canone è determinato in base a un coefficiente unico stabilito nella misura di:

- € 1,21 per i venditori ambulanti, rapportato alla superficie del posteggio;
- € 0,21 per le attrazioni dello spettacolo viaggiante rapportato a giorno e alla superficie. In particolare, per la determinazione delle superfici occupate si osserva quanto indicato al co. 4 dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 12 - Occupazioni abusive

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.
3. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, nonché l'indennità pari al canone maggiorato del 100%.

Art. 13 - Autorizzazione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di autorizzazione da parte della Polizia Municipale e di concessione da parte del competente ufficio comunale.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 14 - Accessi carrai

1. Sono considerati accessi carrai tutte le aperture o varchi su spazio a area pubblica che consentono l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 15 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale con l'applicazione del coefficiente moltiplicatore relativo.

Art. 16 – Aree destinate a parcheggio dal Comune

Per l'occupazione di aree apprestate dal Comune a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri o apparecchi simili o con schede prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo, sarà dovuto dall'occupante un canone pari alla tariffa per l'occupazione giornaliera e con l'applicazione dell'apposito coefficiente stabilito nell'allegato "A".

Art. 17 – Incentivi al miglioramento dell'arredo urbano

1. Al fine di incentivare il miglioramento dell'arredo urbano relativo agli spazi e aree dei quali si conceda l'occupazione ai sensi del presente regolamento, possono essere concesse agevolazioni ai concessionari che realizzino interventi in tal senso, con le modalità di cui ai commi successivi. E' comunque facoltà dell'Amministrazione concedere questa possibilità.
2. I progetti d'intervento dovranno essere redatti in funzione degli standard comunali e specificamente approvati dell'Amministrazione Comunale.
3. Al termine della realizzazione degli interventi, previa verifica del rispetto del progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, sarà accordata una riduzione del 20% della tariffa del canone relativo all'area interessata, per un periodo di cinque anni ovvero fino ad un abbattimento totale massimo pari al 50% delle spese sostenute per l'intervento.
4. L'eventuale cessazione dell'occupazione, per qualsiasi motivo, prima della fruizione totale dell'agevolazione di cui al comma 3, non dà diritto ad alcun rimborso o abbuono successivo.

Art. 18 – Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.
2. Gli importi delle tariffe applicate alle occupazioni di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 19 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

Art. 20 – Domande di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta all'Amministrazione comunale.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente
 - b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
 - c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione;
 - e) la dimensione dell'occupazione allegando planimetria illustrativa;
 - f) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - h) la durata dell'occupazione;
 - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla rimessa in pristino dell'area;
4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, (disegno, calcolo o altro documento) ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.

Art. 21 – Concessione

1. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita iva del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i) l'ammontare del canone dovuto ed il termine per il pagamento.
2. La concessione viene rilasciata con l'obbligo per il concessionario di :

- a) sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla rimessa in pristino dell'area;
 - b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - c) di pulizia e igiene dell'area occupata;
 - d) custodia dello spazio e dell'area concessa;
3. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
 4. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
- 6.5. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
- 7.6. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
- 8.7. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
- 9.8. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.
9. Le concessioni sono, in ogni modo, subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
 10. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 22 – Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone annuale deve essere effettuato in due rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- 01 aprile
- 30 settembre

mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria del Comune;
- b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento devono essere effettuati entro mese di aprile dell'anno successivo.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora l'importo del canone da versare superi Euro 258,00.= il pagamento può essere effettuato a rate.

Per tutte le altre occupazioni temporanee il pagamento del canone dovuto va effettuato con le modalità di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, prima dell'inizio dell'occupazione.

Art. 23 – Registro delle concessioni

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;

- b) il nominativo del concessionario
- c) il luogo dell'occupazione;
- d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
- e) la superficie occupata;
- f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

Art. 24 – Alterazione e manomissione del suolo

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione. Su di essa esprimeranno parere i Responsabili dei Servizi Tecnici.

Art. 25 – Revoca della concessione

1. Sono cause di revoca della concessione:
 - a) L'uso improprio dell'area concessa;
 - b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) Il mancato pagamento del canone.
2. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.

Art. 26 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta, oltre al dovuto canone, ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal centocinquanta per cento (150%) al duecento per cento (200%) del canone dovuto in relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune della occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo sono a totale carico del medesimo.
3. L'occupazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del cento per cento (100%) del canone dovuto.
4. Per il ritardato od omesso versamento del canone alle scadenze stabilite

si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato.

Art. 27 - Norme finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con Delibera C.C. n. 74 del 20/12/1994 e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Tariffa base**Allegato "A"**

Tariffa base	Euro per metro quadrato
Occupazioni permanenti	30,00
Occupazioni temporanee al giorno	0,46

Categorie di importanza delle strade

Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici	Coefficiente moltiplicatore
a) Piazza mercato a Bresseo (limitatamente all'area della piazza)	1,00
b) Strade provinciali e piazze delle località di Teolo capoluogo, Castelnuovo, Villa, Treponti, Praglia, S. Biagio, Tramonte, Feriole	0,80
c) Strade comunali, tutte le restanti vie e piazze ed altri spazi che non rientrano nelle categorie precedenti	0,60

Classificazione dell'occupazione

Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni giornaliere ambulanti senza concessione	3,50
Aree a parcheggio	0
Aree a parcheggio a pagamento	0
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,80
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
Distributori di carburante	1,20
Occupazioni al servizio di bar, gelaterie, ristoranti e simili	0,85
Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante escluse quelle effettuate in occasione della fiera	0,20

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,20
Occupazioni realizzate per altre attività	1,00

Riduzione della fruibilità

Riduzione della fruibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.	0,30
Occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.	0,30
Accessi carrai	0
Occupazioni con strutture fisse e stabili (si intendono come tali anche i contenitori del verde comunque posti a delimitazione dell'area occupata)	1,20

Occupazioni con cavi, condutture e impianti

	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti	0,031 Rivalutazione annua su base indici ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre anno precedente (Art. 63, lettera f) D.Lgs. 446/1997)

Parcheggi non custoditi a pagamento

	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni di aree apprestate a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri o apparecchi similari o con schede prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo	0

Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente moltiplicatore
Mercato per la vendita diretta di prodotti riservato agli imprenditori agricoli denominato "Mercato agricolo di Teolo".	0,2